DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2012 del 10 febbraio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 350/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato di partite di ostriche giapponesi destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali in relazione all'Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) approvate a norma della decisione 2010/221/UE [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/358/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [3].

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1. al punto 86 [Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0350**: Regolamento (UE) n. 350/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011 (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 9).»

2. Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 41b (Decisione 2009/719/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0358**: Decisione di esecuzione 2011/358/UE della Commissione, del 17 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 29).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 350/2011 e della decisione di esecuzione 2011/358/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 161 del 21.6.2012, pag. 5.
[2] GU L 97 del 12.4.2011, pag. 9.
[3] GU L 161 del 21.6.2011, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.